



AGI VENETO

Avvocati Giuslavoristi Italiani
Sezione Regionale Veneto

Circolare informativa interna ad uso esclusivo dei soci, non soggetta a divulgazione o vendita

Cari associati

L'estate è ormai un ricordo e stiamo entrando nei mesi più freddi dell'anno, anche se sembra che il caldo di fine estate non abbia voglia di abbandonarci.

Così come non ci abbandona il desiderio di tenervi informati su tutte le novità legislative e giurisprudenziali che si affacciano sul panorama giuslavoristico italiano.

Come forse saprete, il 28 settembre si è tenuto a Verona un interessantissimo convegno in tema di danno da infortunio sul lavoro che ha visto avvocati e giudici affrontare problemi rilevanti e sempre attualissimi.

E' di questi giorni il convegno organizzato dal Centro Studi Domenico Napoletano a Padova che ha, per la prima volta, trattato temi relativi al decreto dignità, norma che come saprete ha stimolato moltissime prese di posizione sia datoriali che di avvocati *pro labor* in quanto ha avuto il "magico" risultato di scontentare in massima parte entrambe le parti per così dire sociali dell'avvocatura.

Ovviamente c'è chi plaude a una riforma di una normativa, quella dei contratti a termine, considerata dall'intervento del decreto Poletti come eccessivamente liberista e mancante in qualsiasi tutela a favore del lavoratore.

D'altro canto le organizzazioni datoriali hanno stigmatizzato questo cambio in corsa delle norme in materia di contratto a termine che al momento hanno prodotto, a parere di chi scrive, ulteriore disoccupazione in quei lavoratori assunti con contratti a termine post *job's act* collegata proprio alle paure vere o ipotizzate dei datori di lavoro di non poter più decidere se rinnovare il contratto ai lavoratori al termine del contratto stesso.

D'altro canto l'innalzamento a 36 mensilità della sanzione del licenziamento illegittimo, collegata all'Ordinanza della Corte Costituzionale del 26 settembre 2018 ha fatto felici gli avvocati *pro*

labor che hanno finalmente visto "smontare" un pezzo, peraltro molto importante, del famigerato e odiatissimo *job's act*.

Entrambe le novità, decreto dignità e sentenza della Corte Costituzionale, saranno oggetto di nostri e vostri approfondimenti proprio in relazione alla peculiarità della situazione che si sta creando, ma è ovvio che in questo secondo caso sarà necessario leggere le motivazioni del provvedimento prima di trarre le dovute considerazioni.

Lasciatemi dire, da un punto di vista giuslavoristico, ne vedremo delle belle.

Per quel che riguarda i convegni della nostra associazione si è tenuto dal 24 al 26 ottobre il convegno Nazionale a Bologna che ha raggiunto il notevole numero di circa 720 iscritti e che verrà replicato per il 2019 in quel di Verona.

L'organizzazione per Bologna è esaurita, mentre per Verona un manipolo di "eroici" avvocati Veronesi del direttivo AGI sta già cercando di portare avanti, con l'aiuto dell'Agenzia che cura appunto la preparazione di tali eventi, e che da molti anni collabora con l'AGI nazionale, una organizzazione che, visti i numeri, è veramente complessa.

A proposito del convegno di Verona del prossimo anno sarebbe interessante ricevere da tutti Voi delle proposte sul tema del convegno che dovrà essere un argomento a largo raggio e investire un campo molto ampio del diritto del lavoro.

Un'idea che era sorta tempo fa in seno al CER Veneto era quella del "tempo" nel diritto del lavoro e quindi tutto ciò che riguarda termini, durate, periodi e quant' altro riferibili al mondo del lavoro ma è solo un'idea che andrà approfondita.

Però consigli suggerimenti e proposte sono ben graditi"

Poi a novembre, esattamente il giorno 16, abbiamo organizzato a Padova un convegno in materia di spese legali e, contributo unificato e parametri forensi, che vedrà la partecipazione di

un Giudice del Tribunale del lavoro di Venezia e di tre avvocati di altri fori che ci porteranno la loro autorevole esperienza in materia.

Infine, senza passare al 2019, il Convegno deontologico del 6 dicembre a Vicenza con un'organizzazione che vi lascerà senza parole proprio perché tenderemo a dare una impronta completamente diversa ad un momento di approfondimento e conoscenza e questo grazie alla attiva proposizione di due autorevoli membri (lato femminile) del nostro direttivo, mentre il 13 dicembre è in programmazione la cena di Natale AGI.

Per il momento è tutto.

Una buona lettura a tutti

Avv. Leonello Azzarini

I RIFERIMENTI

Vi ricordiamo i referenti per la raccolta dei provvedimenti da poter pubblicare nella newsletter con i relativi indirizzi di posta elettronica:

Alberto Checchetto per Venezia
(alberto.checchetto@olivettiscopinich.com), e coordinatore della newsletter

Gilda Pisa per Verona
(gildapisa@studiolegalemenichetti.it),

Francesco Dalla Pietra per Vicenza
(fdallapietra@studiolegaledallapietra.it),

Stefania Mazzarolo per Treviso
(stefaniamazzarolo@gmail.com),

Alessandro Di Stefano per Padova
(adistefano@demartiniferrante.it)

CENA DI NATALE AGI VENETO 13 DICEMBRE 2018



Cari Associati,

siamo lieti di annunciarVi che la Cena di Natale della Sezione AGI Veneto quest'anno si terrà giovedì 13 dicembre 2018 ad ore 20.00 presso il ristorante "Da Remo Villa Cariolato" a Vicenza, Str. Di Bertesina 313.

Il costo della cena è di € 44,00 a persona.

Le adesioni, che confidiamo numerose, dovranno essere effettuate al più tardi entro il prossimo 2 dicembre, mediante versamento della quota sul conto corrente

Agi Veneto IBAN: IT22R 05034 12000 00000 0008370

specificando nella causale Cena di Natale 2018 e il nome e cognome del partecipante.

Si chiede anche di inviare l'adesione con i nominativi all'indirizzo mail del tesoriere alberto.checchetto@olivettiscopinich.com.

In caso di versamento con unico bonifico di più quote, andranno precisati i nomi e cognomi di tutti i partecipanti.

Per comprensibili ragioni organizzative, la quota non potrà essere rimborsata in alcun caso. In allegato trovate anche il menù della serata.

Vi aspettiamo!

Un cordiale saluto a tutti.

Il Direttivo AGI Veneto

**CONVEGNO AGI VENETO – VERONA
28 SETTEMBRE 2018:
GLI INFORTUNI SUL LAVORO – FOCUS**

Si è tenuto lo scorso 28 settembre a Verona il convegno organizzato da AGI Veneto sul tema “Gli infortuni sul lavoro – Focus” presso Sala Convegni Banca Popolare di Verona – Banco BPM.

Il convegno, presieduto dall’avv. Gloria Ferrighi dell’avvocatura INPS e Vice Presidente AGI Veneto, si è sviluppato sulla base di approfondite relazioni:

- “L’articolo 2087 c.c.: perimetro non geometrico?” dell’avv. Gianpiero M. Belligoli, Avvocato in Verona ;
- “L’infortunio in itinere” dell’avv. Rolando Dalla Riva, Avvocatura Inail;
- “Il raffronto fra l’art. 42 D.lgs. n. 81/2008 e il novellato art. 2103 c.c.” dell’avv. Francesco Rossi, Avvocato in Padova;
- “Il valore endoamministrativo del procedimento di riconoscimento da parte dell’Inail dell’infortunio sul lavoro e della malattia professionale” dell’avv. Novelio Furin, Avvocato in Vicenza;
- “La condotta abnorme del lavoratore ed esclusione del nesso di causalità” dell’avv. Andrea Dell’Omarino, Avvocato in Verona;
- “Il licenziamento per impossibilità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto – analisi della giurisprudenza” del Dott. Alessandro Gasparini, Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Verona.

https://www.dropbox.com/s/big2avuiufv9uxp/Lo_candina%20Convegno%2028.9.18.pdf?dl=0

**CONVEGNO AGI VENETO – PADOVA:
IL PROCESSO DEL LAVORO E LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE N. 77/2018.
I COSTI DEL PROCESSO DEL LAVORO
TRA PARAMETRI FORENSI E
CONTRIBUTO UNIFICATO**

AgI Veneto ha organizzato il 16.11.2018 a Padova presso la Sala Aria del Centro Conferenze Stanga il convegno dal tema “Il processo del lavoro e la

regolamentazione delle spese alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. I costi del processo del lavoro tra parametri forensi e contributo unificato”

Sono intervenuti, con il coordinamento dell’avv. Azzarini:

- l’avv. Fabio Mantovani, Avvocato del foro di Vicenza, il quale ha approfondito il tema “La riforma della legge 162/2014 e le successive applicazioni pratiche dell’articolo 92 del Codice di procedura civile;
- l’avv. Enzo Martino, Avvocato del foro di Torino e Vicepresidente nazionale AGI con una relazione approfondita sulla “regolamentazione delle spese giudiziali alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 77/2018;
- la Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, Giudice del Lavoro di Venezia, con una relazione sull’ *Evoluzione storica ed applicazioni giurisprudenziali dell’articolo 92 del Codice di procedura civile;*
- l’avv. Ermanno Baldassarre, Avvocato del Foro di Bergamo e Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, con un approfondimento sui *Costi del processo lavoro tra parametri forensi e contributo unificato.*

https://www.dropbox.com/s/19ok2if7xgi3dfa/LO_CANDINA%20CONVEGNO%2016.11.18.pdf?dl=0

**CONVEGNO AGI VENETO – VICENZA
6 DICEMBRE 2018 ORE 14.30:
“DEL SENTIMENTO MAI
TRAMONTATO DI GIUSTIZIA”**

Vi ricordiamo che il 6 dicembre 2018, alle ore 14,30, presso il Teatro San Marco di Vicenza, Contra’ S. Francesco, 76, si terrà l’ultimo convegno organizzato da AGI Veneto sul tema “Del Sentimento mai tramontato di giustizia”.

Coordinerà l’incontro l’avv. Marta Molesini, Consigliere CER AGI Veneto e Avvocato del Foro di Venezia.

Interverranno quali relatori il Dott. Fabrizio Aprile Consigliere della Corte d’Appello di Torino, il Dott. Gaetano Campo, Presidente della Prima Sezione del Tribunale di Vicenza e il Prof. Andrea Molesini, già Ordinario di Letterature Comparete presso l’Università di Padova.

L’evento è stato accreditato da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza per n. 3 crediti formativi.

Per le modalità di iscrizione vorrete come sempre, fare precisa attenzione a quanto indicato nella locandina inviata.

Per la partecipazione Vi segnaliamo che è presente un parcheggio, di pertinenza del teatro e gratuito, con disponibilità di circa 80 posti a cui si accede direttamente dall'ingresso del teatro; in alternativa è anche disponibile, a due passi, il parcheggio dell'Ospedale denominato in Google Maps "Parcheggio AIM San Marco".

<https://www.dropbox.com/s/wc8ufupsyvi4m5v/Locandina%20AGI%206%20dic%2018.pdf?dl=0>

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale – Sentenza n. 194/2018

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto "Decreto dignità" che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate.

https://www.dropbox.com/s/nj3kvem0212j8a8/CONSULTA%20sentenza_dlg%2023%202015.pdf?dl=0

Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro – Giudice dott.ssa Coppetta Calzavara – Sentenza 6.08.2018

Licenziamento disciplinare – qualifica di dirigente – accertamento – differenze con l'impiegato con funzioni direttive – pseudo dirigente – art. 7 L. 300/70

“Come osservato già dal Giudice della fase

sommatoria, e anche recentemente ribadito dalla S.C. " la qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo-dirigente)" (Cass. Lav. n. 7295 del 23/03/2018; conformi 18165/2015; 27464/2006; 8718/2005).

Ove la distinzione è rilevante in quanto per la giurisprudenza costante della S.C. "Il licenziamento "ad nutum", a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o da un giustificato motivo, è applicabile solo al dirigente apicale, mentre il licenziamento dello pseudo-dirigente è soggetto alle norme ordinarie" (Cass. Lav. 27464/2006) e premesso che "le garanzie procedurali dettate dall'art. 7, secondo e terzo comma, L. n. 300 del 1970, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente - a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa, ed anche nel caso in cui il dirigente sia stato dequalificato - sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole), sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia" "dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso, ne scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedurali effetti differenti da quelli che la stessa

contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso, dovendosi far riferimento, in mancanza di una specifica disciplina, ai criteri di cui all'art. 2099, secondo comma, cod. civ.. Ove, peraltro, il lavoratore, seppure nominativamente indicato quale dirigente (e con attribuzione di un omologo trattamento), non rivesta nell'organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza analogo ai dirigenti convenzionali e, dunque, sia qualificabile come pseudodirigente, all'applicazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori devono seguire le conseguenze previste, secondo le norme ordinarie, per qualsiasi lavoratore subordinato" (Cass. Lav. n. 897 del 17/01/2011), con gli dovuti adattamenti ovviamente al nuovo art. 18 STL.

<https://www.dropbox.com/s/bkrujgva2qxy7i/Sentenza%20del%20Tribunale%20di%20Venezia.pdf?dl=0>

Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro – Giudice dott. Gaetano Campo – Sentenza 2.10.2018

Impugnazione sanzione disciplinare – controllo del dipendente con l'organizzazione del datore di lavoro

Quanto alla legittimità del sopralluogo ispettivo compiuto dal presidente della Casa di Riposo e dal capo nucleo signora C., occorre richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla portata applicativa dell'art. 3 L. n. 300 del 1970. La S.C. ha infatti affermato il principio per cui " le norme di cui agli art. 2 e 3 L. n. 300 del 1970 non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino ne' il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, ne' il divieto di cui

all'art. 4 della stessa L. n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato)." (cfr. Cass. 8388\2002; Cass. 16196\2009). Si rimanda pertanto alla giurisprudenza richiamata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

<https://www.dropbox.com/s/3ltzrthq3ekjs2i/Sentenza%20del%20Tribunale%20di%20Vicenza.pdf?dl=0>

Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro – Giudice dott. Gaetano Campo – Sentenza 16.08.2018

Avviso d'addebito – obbligo contributivo Gestione Separata Inps – esercizio di professione abituale

“Tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai D.Lgs. n. 509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che -come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del

2010, già cit.). Così ricostruito il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, e dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all'INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro, subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, L. n. 1046 del 1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, L. n. 6 del 1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del D.Lgs. n. 509 del 1994).”

<https://www.dropbox.com/s/hnp3in2073ohsty/Se%20ntenza%20del%20Tribunale%20di%20Vicenza%2016.08.2018.pdf?dl=0>

LINK UTILI

Presidenza della Repubblica
<http://www.quirinale.it/>

Camera dei Deputati
<http://www.camera.it/>

Senato della Repubblica
<http://www.senato.it/>

Presidenza del Consiglio dei Ministri
<http://www.governo.it/>

Ministero dell'interno
<http://www.interno.it/>

Ministero della Giustizia
<http://www.giustizia.it>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<http://www.lavoro.gov.it/>

Consiglio Superiore della Magistratura
<http://www.csm.it/>

Unione Europea
http://europa.eu/index_it.htm

Corte Costituzionale
<http://www.cortecostituzionale.it/>

Corte di Cassazione
<http://www.cortedicassazione.it/>

Consiglio di Stato
<http://www.giustizia-amministrativa.it/>

Corte dei Conti
<http://www.corteconti.it/>

Garante Privacy
<http://www.garanteprivacy.it>

Antitrust
<http://www.agcm.it/>

ISTAT
<http://www.istat.it/>

CNEL
<http://www.portalecnel.it/PORTALE/HOMEPA>

CNF
<http://www.consiglionazionaleforense.it/>

AGI
www.giuslavoristi.it/

Wikilabour
www.wikilabour.it

Dottrina Per il Lavoro
www.dottrinalavoro.it